

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 25/11/2010

Oggetto: Riposo settimanale in occasione delle festività natalizie. - Utilizzo di lavoro accessorio

Nel mese di dicembre molti esercizi commerciali sono soliti non effettuare la chiusura domenicale e festiva e ciò sulla base di specifiche deroghe disciplinate da una legge regionale.

L'utilizzo di tale deroga non può tuttavia andare in contrasto con la normativa inderogabile sul riposo settimanale che prevede che al lavoratore sia concesso un giorno di riposo ogni 7 giorni, fruibile anche come media su 14 giorni.

Per il calcolo di tale media, il Ministero del lavoro ha chiarito che si deve considerare l'ultimo giorno di riposo fruito e, andando a ritroso di 13 giorni, vi deve essere almeno un altro giorno di riposo.

L'esempio che viene fatto è il seguente: si ipotizza il periodo da lunedì 6/12 a lunedì 20/12

P= Giorno lavorato

R= Giorno di riposo

C*= conto a ritroso dei 14 giorni dall'ultimo riposo fruito

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L
R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R
C*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Nell'esempio su riportato si evidenzia la violazione della norma sul riposo settimanale in quanto nei 14 giorni considerati, che comprendono anche il riposo del 20/12, non vi è stato un ulteriore giorno di riposo.

Esempio che rispetta la norma:

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L
P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R
C*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

In pratica non si possono lavorare più di 12 giorni consecutivi.

Lavoro con i voucher – lavoro accessorio.

Si ricorda che per far fronte alle particolari esigenze delle festività natalizie è possibile far ricorso al lavoro occasionale accessorio (voucher). Tale tipologia di lavoro, nel limite di 5.000 Euro netti (6.660 Euro lordi) per ciascun lavoratore e per ogni committente nell'arco dell'anno solare, è ammessa qualora il soggetto appartenga ad una delle seguenti categorie:

- pensionati
- giovani studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (tutto l'anno per gli universitari, solo il sabato e la domenica e durante le vacanze per gli altri)
- percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito (lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile ecc. fino a 3.000 Euro netti (4.000 lordi) complessivi per anno solare (1/1-31/12)
- lavoratori part-time presso altre aziende